

Proposta di CONSIGLIO n. 32 del 04/03/2021

SETTORE: Affari Generali

SERVIZIO: Trasporti e Società partecipate

**OGGETTO: ACQUISIZIONE AZIONI "SAT S.P.A." CON SEDE A VADO LIGURE (SV) PER AFFIDAMENTO "IN HOUSE PROVIDING" DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI.**

## **IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione

### **PREMESSO che**

- Con il Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche (PGR), definitivamente approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del 25 marzo 2015, n. 14, Regione Liguria ha definito gli indirizzi, le strategie e le politiche gestionali che intende sviluppare, indicando le modalità per una evoluzione complessiva del sistema ligure verso ed oltre gli obiettivi previsti a livello comunitario e nazionale.
- la Provincia di Savona opera in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea ai sensi del combinato disposto della Legge n.56/2014 (individuazione delle Province come enti di secondo livello), della Legge Regionale n.1/2014 (articolo 14), e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 12 settembre 2014 n.133 (definizione degli enti di governo delle Aree Omogenee).
- La Provincia di Savona esercita, in particolare ed ai sensi dell'articolo 16 della Legge Regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., le seguenti funzioni:
  - analisi del fabbisogno di servizio per il bacino territoriale di riferimento, in relazione alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;
  - determinazione, sulla base dei criteri dell'Autorità regionale, del costo unitario per unità di peso per ciò che attiene la gestione del ciclo dei rifiuti e del valore del servizio di spazzamento, che vengono comunicati alle amministrazioni comunali ai fini della copertura finanziaria da effettuarsi con le tariffe all'utenza;
  - indicazione dei valori economici unitari di ulteriori servizi che la gestione d'area garantisce alle amministrazioni comunali come implementazione dei servizi e standard minimi;
  - definizione del modello organizzativo connesso alla erogazione dei servizi;
  - assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento dei servizi, coerente con la definizione del modello organizzativo scelto;
  - controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi.
- Sulla base degli indirizzi del Piano regionale ed ai sensi di quanto disposto dall'art. 14 comma 3 della Legge Regionale n. 1/2014 e ss. mm. ed ii. le Province devono provvedere alla strutturazione ed organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all'utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata, definendo i bacini di affidamento, nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento, tramite uno specifico Piano d'Area Omogenea provinciale.

**PREMESSO che**

- la Provincia di Savona, in qualità di Ente di governo dell'Area Omogenea di propria competenza, ha approvato in via definitiva con Delibera di Consiglio Provinciale n.43 del 02/08/2018 il “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” cui ha fatto seguito la Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018 di approvazione del “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI”.
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale il citato Piano d'Area Omogenea in relazione esclusivamente alle attività di affidamento dei servizi individua (come modificato dalla Delibera di Consiglio Provinciale n.3 del 10/01/2020):
  - Il Bacino di Affidamento “CAPOLUOGO” a cui appartiene il solo Comune di Savona e che rimane invariato rispetto a quanto già indicato dal vigente Piano Piano d'Area Omogenea della provincia di Savona per la gestione dei rifiuti;
  - Il Bacino di Affidamento “PROVINCIALE” a cui appartengono i restanti 65 comuni dell'Area Omogenea della Provincia di Savona per la gestione dei rifiuti (sono esclusi i Comuni di Andora, Stellanello e Testico che sono accorpati all'Area Omogenea Imperiese);
- nel rispetto del quadro organizzativo delineato dalla normativa statale e regionale e dal citato Piano d'Area Omogenea la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO “PROVINCIALE”” ha individuato, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n°1/2014 e ss. mm. ed ii., la forma di gestione cosiddetta "in house providing" quale modalità per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per il Bacino di Affidamento “Provinciale”, con la Provincia Ente Capofila per la gestione delle procedure di affidamento;
- la Provincia di Savona con Delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020 “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO.” da atto che il ciclo della gestione dei rifiuti verrà affidato al soggetto pubblico che ha manifestato la volontà di costituire una società pubblica al momento che verrà prodotto alla Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, la effettiva costituzione corredata dei documenti necessari e fondamentali quali il piano economico finanziario (PEF);
- l'ANAC, con deliberazione n. 1074 del 21.11.18 (Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, da intendersi richiamata integralmente in questa sede, per quel che concerne l'esercizio del controllo analogo sulle società cd. “in house”), ha rilevato che l'ente affidatario “deve esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative” dell'organismo controllato ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del Codice dei contratti pubblici
- con la delibera in precedenza citata, l'A.N.A.C. individua altresì due modalità possibili di esercizio del controllo analogo: 1) stipula di patti parasociali tra gli Enti locali soci del gestore in house volti ad attribuire direttamente all'ente di governo A.T.O. poteri di influenza

determinante sulle scelte strategiche e sugli atti gestionali della società; 2) cessione delle quote sociali direttamente all'ente di governo A.T.O.

#### **ALTRESI' PREMESSO che**

- l'assenza di impianti di proprietà pubblica per la gestione/trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) costringe di anno in anno alla stipula di accordi commerciali con impianti (siano essi pubblici o privati) presenti in Liguria e in Piemonte creando evidenti rischi legati sia alla effettiva disponibilità di utilizzo di tale tipologia di impianti che alla determinazione di tariffe certe ed eque di ingresso in impianto;
- il citato "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" prevede la realizzazione di specifica impiantistica pubblica a supporto e chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti e della filiera della Raccolta Differenziata:
- un impianto per il trattamento della frazione organica (biodigestore);
- un impianto delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione)

**VISTO** l'art. 112 recante "*Servizi pubblici locali*" del D.Lgs. 267/2000 che prevede al comma 1 che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, fra cui rientra anche quello relativo alla gestione integrata dei rifiuti urbani;

#### **DATO ATTO che**

- Provincia di Savona in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti per quanto espresso in premessa intende affidare, come indicato dalle Delibere di Consiglio Provinciale n. 17 del 12/06/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI. INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE N°1/2014 E SS. MM. ED II. DELLA FORMA DI GESTIONE COSIDDETTA "IN HOUSE PROVIDING" QUALE MODALITA' DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER IL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE" e n. 61 del 20/11/2020 "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI – GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI TUTTI I COMUNI APPARTENENTI AL BACINO DI AFFIDAMENTO PROVINCIALE. PRESA D'ATTO INDICAZIONI PER L'AFFIDAMENTO", il servizio per la gestione integrata dei rifiuti per il Bacino di Affidamento "Provinciale" cui fanno riferimento 65 dei 66 Comuni appartenenti all'Area Omogenea;

**RITENUTO INOLTRE OPPORTUNO** che Provincia di Savona, in qualità di Ente di Governo dell'Area Omogenea per la gestione dei rifiuti, al fine di conseguire, come richiesto dalla normativa vigente, una organizzazione del ciclo dei rifiuti che consenta le migliori performance sotto il profilo economico ed ambientale :

- affidare in house, al medesimo soggetto ed al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal "PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI" approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal "PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GE-

STIONE DEI RIFIUTI” approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;

- rafforzare il proprio ruolo quale Ente di Governo (e di garanzia per tutti) nella gestione integrata dei rifiuti;

### RILEVATO

- che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20/07/2012 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 del D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. 148/2011, l'affidamento dei servizi pubblici locali deve avvenire nel rispetto della normativa europea di riferimento;

- che l'art. 5 del Regolamento comunitario CE n. 1370/2007 consente alle autorità competenti di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale eserciti un controllo analogo (in house providing), a meno che ciò non sia precluso dalla legislazione nazionale (art. 5, par. 2);

- che la giurisprudenza comunitaria ha reiteratamente ammesso la legittimità degli affidamenti in house providing, specificando in numerose pronunce (sentenze Teckal, C-107/1998, Parking Brixen, C- 458/2003, Stadt Halle, C-26/2003, Carbotermo, C-340/2004, Anav, C- 410/2006) che il concetto di controllo analogo presuppone che l'ente affidante eserciti un'influenza dominante sull'affidatario diretto, al fine equipararlo ad una articolazione interna dell'ente stesso, che si sostanzia in una serie di requisiti obbligatori che devono sussistere contemporaneamente: a) controllo dell'indirizzo strategico ed operativo della società; b) elaborazione delle direttive sulla politica aziendale; c) che lo statuto dell'affidatario diretto non può prevedere la cessione anche solo di parte del capitale azionario a futuri soci privati; d) che l'affidataria realizzi la parte più importante della propria attività nei confronti dell'ente che la controlla;

- che il già citato art. 5 Reg. CE n. 1370/2007 al paragrafo secondo lett. a) dispone che “al fine di determinare se l'autorità competente a livello locale esercita tale controllo, sono presi in considerazione elementi come il livello della sua rappresentanza in seno agli organi di amministrazione, di direzione o vigilanza, le relative disposizioni negli statuti, l'assetto proprietario, l'influenza e il controllo effettivi sulle decisioni strategiche e sulle singole decisioni di gestione”;
- che il D.Lgs. n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” all'art. 16, ha disciplinato il modello giuridico della Società in house;
- che il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”, agli artt. 5 e 192, ha disciplinato gli affidamenti diretti dei servizi pubblici di rilevanza economica prevedendo anche la possibilità di ricorso all'istituto dell'in house providing;
- che, in particolare, l'art. 192 comma 2 del sopra citato D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *“ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- che l'art. 34 D.L. 179/2012 e s.m.i., al comma 20 dispone “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento dei servizi è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblica sul sito internet dell'ente affidante”;

- che la relazione richiamata al citato art. 34 deve dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta, definendo i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche ove previste;
- che la delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, avente ad oggetto l'adozione delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti “Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016” (pubblicata sulla GU. n. 236 del 09/10/2017), nonché i successivi comunicati del Presidente ANAC del 10/05/2017, del 05/07/2017, del 25/10/2017 e del 29.11.2017, prevedono l'iscrizione presso l'ANAC nell'elenco delle Amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società “in house”;

**CONSIDERATO** pertanto di confermare le modalità di gestione del servizio attraverso un soggetto controllato pubblico, con affidamento in *house*;

**DATO ATTO** che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” è interamente pubblica, costituita nel 1992 dal Comune di Vado Ligure, con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 ed operante fin dalla sua costituzione nel settore del ciclo dei rifiuti (art. 5 Statuto societario);

**RILEVATO** che la normativa principale che disciplina l'acquisto di partecipazioni da parte di Amministrazioni Pubbliche in società a totale o parziale partecipazione pubblica è il Decreto Legislativo 19 Agosto 2016, n. 175 recante "*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*";

**RICHIAMATO**, in particolare, l'art. 5 il quale prevede che:

- (...) "*l'atto deliberativo di (...) acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni Pubbliche in Società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
- *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli Enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.*";

**PRESO ATTO** che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs. n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” mediante pubblicazione sul sito della Provincia e all'albo pretorio;

**RILEVATO CHE**

- con note prot. n.1921 del 10/02/2021 - SAT, con n.79 del 10/02/2021 – Albisola Servizi, con n.399 del 10/02/2021 – Finale Ambiente (assunte al protocollo della Provincia di Savona con numero 6358 del 11/02/2021 - SAT, con numero 6314 del 10/02/2021 – Albisola Servizi, con numero 6366 del 11/02/2021 – Finale Ambiente) hanno espressamente comunicato di aver iniziato un

percorso per giungere alla costituzione di un soggetto giuridico unico, da realizzarsi attraverso un aumento di capitale sociale di SAT S.p.A., con conferimento di quote di Albisola Servizi da parte del Comune di Albisola Superiore, che porterà SAT SpA a diventare socio di Albisola Servizi S.r.l. per le quote di partecipazione che saranno successivamente definite; mentre Finale Ambiente S.p.A. partecipa al processo di aggregazione mediante il “trasferimento del ramo d’azienda igiene urbana” alla società SAT SpA, da realizzarsi con l’operazione economicamente e finanziariamente più conveniente allo studio dei consulenti incaricati. Inoltre per il periodo transitorio di aggregazione e fino alla costituzione del Soggetto giuridico Unico, le sopracitate società pubbliche hanno espressamente indicato SAT SpA, quale società capofila.

- il Presidente della Provincia, con nota prot. n. 6454 del 11/02/2021 ha formalmente informato SAT S.p.A. ed il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza, della volontà di voler procedere all’acquisto di quote di partecipazione societaria;

- che il Comune di Vado Ligure, azionista di maggioranza della "SAT—Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.", con nota prot. n.3617 del 15/02/2021, assunta al protocollo della Provincia di Savona al n. 6911 del 15/02/2021, ha manifestato la disponibilità all’alienazione di proprie quote societarie, previo espletamento dell’iter previsto ex art.11 Statuto societario, al prezzo di Euro 2,00 cadauna, con riferimento al valore del patrimonio netto societario al 31/12/2019.

A seguito del conferimento in natura effettuato dal Comune di Vado Ligure in virtù del quale il patrimonio netto si è incrementato di Euro 5.713.208,00 (di cui il maggiore capitale sociale è pari ad Euro 657.018,92) il patrimonio netto complessivo post conferimento – privo del risultato d’esercizio 2020- è pari ad Euro 11.044.644,00 di cui capitale sociale Euro 1.269.634,96.

Il rapporto tra il capitale sociale ed il patrimonio netto post conferimento è pari all’ 11,49548%; ne consegue che dato il valore di una azione, fissato ad Euro 2,00 rapportato al patrimonio netto, il corrispondente valore attribuito al capitale sociale è pari ad Euro 0,23 ed il sovrapprezzo è pari ad Euro 1,77. Acquistando n.125.000 azioni, il corrispondente controvalore del patrimonio netto, rapportato ad Euro 2,00 per ciascuna singola azione è pari ad Euro 250.000,00.

Il rapporto tra le azioni acquistate e le azioni emesse dalla società è pari a 2,264430400

**VISTO** lo Statuto di “S.A.T. S.p.A.” vigente, in atti conservato, e ritenuto conforme al modello della società in controllo pubblico ex art. 2449 c.c. sulla quale esercitare, in forma congiunta con gli altri soci pubblici, il controllo analogo a quello svolto sui propri servizi quale presupposto essenziale dell’affidamento “*in house*”;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell’acquisizione delle quote azionarie della società in oggetto, si rende necessario approvare il vigente statuto di Sat Spa, , allegato “B”, a firma del notaio Agostino Firpo di Savona;

**DATO ATTO** che i Bilanci di esercizio della Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.) S.p.A.” sono costantemente in attivo: anno 2016 + Euro 286.510; anno 2017 + Euro 676.827; anno 2018 + Euro 901.988; anno 2019 + Euro 1.135.325,00;

**DATO ATTO** che la Soc. “Servizi Ambientali e Territoriali (S.A.T.):

- nel triennio 2017/2018/2019 ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
- non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- gestisce un servizio di interesse generale;
- non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei tre esercizi precedenti;
- non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già ope-

ra e persegue in ogni momento l'equilibrio di gestione.

**CONSIDERATO** pertanto opportuno, conforme al pubblico interesse e rispettoso della normativa vigente, acquisire partecipazioni della Società Sat Spa ed affidare in house alla medesima, al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento, in particolare in merito all'affidamento in house;

**ACQUISITA** la relazione, allegato “A” alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, la quale reca tutte le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella Società Sat S.p.a. da parte della Provincia di Savona, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.l.n. 175/2016 e ritenutala meritevole di approvazione;

**VISTO** il vigente Statuto Provinciale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Contabilità;

**VISTO ED ACQUISITO** il parere dell'organo di revisione economico finanziaria, protocollo n. 9778 del 02/03/2021 allegato parte integrante (Allegato C) ;

**DATO ATTO** che sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

**VISTI ED ACQUISITI** i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 e art.147 bis del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, allegati al presente atto;

#### **D E L I B E R A**

**DI RICHIAMARE** integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

**DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono per intero richiamate e ritrascritte, la partecipazione della Provincia di Savona al capitale sociale della Soc. “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” (con sede in Vado Ligure - Via Sardegna 2, capitale sociale interamente versato di Euro 1.269.634,96 Codice Fiscale 01029990098 - Numero Rea SV 000000108139 - P.I. 01029990098);

**DI APPROVARE L'ACQUISTO** dal Comune di Vado Ligure, n. 125.000 azioni del capitale sociale della Soc. “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.”, al valore di Euro 2,00 cadauna per l'importo di Euro 250.000,00;

**DI STABILIRE** l'affidamento in house alla Società Sat S.p.a, a far data dal perfezionamento della procedura di acquisizione delle azioni e della stipula degli atti necessari e di ogni altro qualsivoglia successivo adempimento in particolare in merito all'affidamento in house , come da delibera di

Proposta di CONSIGLIO n. 32 del 04/03/2021

Consiglio Provinciale n.17 del 12/06/2020 e delibera di Consiglio Provinciale n.61 del 20/11/2020; al fine di chiudere il ciclo e la filiera della Raccolta Differenziata consentendo le migliori performance sotto il profilo economico, ambientale e di controllo, anche la realizzazione/gestione degli impianti pubblici per il trattamento della frazione organica (biodigestore) e delle frazioni secche provenienti dalla Raccolta Differenziata (impianto di trattamento/selezione/valorizzazione) previsti dal “PIANO D'AREA OMOGENEA DELLA PROVINCIA DI SAVONA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con DCP n. 43 del 02/08/2018 e dal “PIANO D'AMBITO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI” approvato con Delibera del Comitato d'Ambito per il Ciclo dei Rifiuti n. 8 del 6 agosto 2018;

**DI APPROVARE** i seguenti documenti costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- la Relazione illustrativa redatta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 175/2016, che reca le motivazioni analitiche inerenti l'acquisizione della partecipazione nella società “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” da parte della Provincia di Savona (Allegato A);
- il vigente Statuto della società “S.A.T. – Servizi Ambientali Territoriali S.p.A.” (Allegato B);

**DI DARE ATTO** che il finanziamento della spesa per la acquisizione della quota societaria in argomento sarà garantito con fondi di Bilancio di Previsione 2021/2023 in fase di approvazione;

**DI DARE ALTRESI' ATTO** che lo schema di atto deliberativo, con i relativi allegati, è stato sottoposto a consultazione pubblica ai sensi e per gli effetti dell'art.5 del D.Lgs.n. 175/2016 T.U. in materia di società a partecipazione pubblica” mediante pubblicazione sul sito della Provincia e all'albo pretorio;

**DI DARE MANDATO** al Dirigente del Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi di procedere alla sottoscrizione della relativa partecipazione in nome e per conto della Provincia ai sensi degli artt. 107 e 109 comma 2 del Dlgs. 267/2000;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 5 c. 3 d. lgs. 175/2016, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Comune di Vado Ligure ed alla Società S.A.T. s.p.a.;

**DI TRASMETTERE** la presente deliberazione per gli atti conseguenti l'affidamento del servizio all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; all'ANAC, secondo le linee guida n. 7.

**DI DEMANDARE** ai Responsabili di servizio competenti di avviare le ulteriori procedure necessarie e conseguenti al presente provvedimento;

**DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, al fine di dare immediata attuazione a quanto in essa previsto.